

Il Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano,

PREMESSO

- 1) che il gestore Gori S.p.A. ha richiesto e ottenuto l'autorizzazione alla riscossione coattiva di tutti i propri crediti ex art. 17 comma 3 bis del D.lgs. n. 46 del 1999 in base alla natura (almeno in parte) anche pubblica della società, senza tuttavia procedere prima a fornire alcun avviso e/o comunicazione ai Comuni soci ed al presente Distretto;
- 2) che lo strumento in esame permetterebbe di eludere e rendere non operative tutte le tutele generalmente riconosciute dal Codice del Consumo e dalla normativa vigente in favore dei cittadini, in particolare in tema di contestazione del credito senza l'obbligo di procedere a perentoria azione giudiziale (ad esempio nei casi di errore di fatturazione, ritardi nell'emissione, fatturazione dopo molto tempo di conguagli pluriennali) dettagliata e motivata risposta ai reclami presentati dall'utenza, applicazione delle norme sulla morosità e sulla rateizzazione degli importi scaduti recentemente emanate, rendendo, invece, possibile l'immediato avvio di un'azione esecutiva ed il pignoramento corrispondente al valore degli importi ingiunti;
- 3) che tale pratica commerciale si presenterebbe, in ogni caso, come **aggressiva ai sensi dell'articolo 24 e seguenti del Codice del Consumo**, come invero già statuito proprio nei confronti del gestore Gori dall'**AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO con Provvedimento sanzionatorio Ps n. 9919 del 25 gennaio 2016** ove per l'appunto analoghe procedure di minaccia dell'utenza sono state ritenute aggressive e sanzionate dall'autorità perché: *"idonee a determinare nei consumatori un indebito condizionamento; ovvero a ottenere il pagamento di importi non corrispondenti ai consumi effettuati, oppure dovuti ma con modalità e tempistiche diverse, da parte delle imprese sanzionate che operano in regime di monopolio per la fornitura di un bene vitale ed essenziale come l'acqua"*, rilevando tra l'altro contestualmente *"gravi inerzie del gestore nella fase di gestione dei reclami senza che venissero sospese cautelativamente le procedure di riscossione..per la mancata effettuazione delle letture periodiche dei contatori, mancata acquisizione delle autoletture comunicate dagli utenti, invio di fatture di conguaglio pluriennali di elevata entità, mancato rispetto della periodicità di fatturazione"*;
- 4) che altresì con il recente **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 2016** avente ad oggetto **"Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato"**, ferme tutte le tutele sopra richiamate, sono state previste, nell'opposta ottica di maggiori tutele per l'utenza, ulteriori obblighi specifici nel prevedere forme di comunicazione a favore degli utenti morosi e di rateizzazione degli importi, stabilendo in particolare all'art. 2, comma 1, lettera g) che l'A.E.G.S.I. proceda a definire *"g) le procedure di messa in mora dell'utente e di recupero del credito, assicurando una congrua tempistica per il rientro della morosità"*.
- 5) che l'AEEGSI con deliberazioni n. 638/2016/R/IDR e n. 80/2018/R/IDR ha pertanto avviato un procedimento finalizzato ad introdurre livelli minimi di tutela dell'utenza in caso di morosità uniformi per l'intero territorio nazionale, superando le difformità tra le procedure attualmente previste nelle Carte del servizio e nei regolamenti d'utenza adottati dai diversi gestori e ponendo uno schema, attualmente in fase di consultazione, che prevede ulteriori obblighi di comunicazione a favore dell'utente moroso e comunque di rateizzazione degli importi morosi per un periodo minimo di 12 mesi, con rate aventi la medesima periodicità della fatturazione;
- 6) che infine, come appreso dagli organi di stampa, il gestore Gori avrebbe provveduto al ritiro delle ingiunzioni emesse quando immediatamente impugnate dagli utenti, mediante l'emissione di note di credito o analoghi atti di rinuncia, il che comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento dei cittadini, discriminati in relazione alla sola possibilità di reagire o meno tempestivamente all'atto giudiziale;
- 7) che il gestore deve invero agire come una società privata e sulla base di un principio di parità di posizione nei confronti dell'utente, con l'applicazione integrale in favore della stessa delle garanzie previste dalla normativa vigente ed in primis dal Codice del Consumo, come conforme al suo status di azienda commerciale e come generalmente effettuata da tutte le aziende del settore;








Tanto premesso si chiede

1) al gestore di chiarire il numero delle ingiunzioni emesse, il numero di ingiunzioni impugnate dagli utenti ed il numero di quelle ritirate con l'emissione di note di credito e/o equivalenti atti di rinuncia prima dell'instaurazione del giudizio;

2) di attenersi alle forme ordinarie di riscossione dei crediti come previste dal Codice del Consumo, garantendo altresì all'utenza le comunicazioni previste in tema di sollecito di pagamento, messa in mora, risposta scritta a reclami, piani di rateizzazione degli importi, nonché periodicità della lettura e della fatturazione;

3) riservandosi l'emanazione degli eventuali criteri per l'attivazione di procedure coattive, alla luce della normativa che sarà emanata dall'Autorità dell'Energia del Gas in applicazione del D.P.C.M. del 29 agosto 2016.

I Consiglieri di Distretto

-  - Raffaele De Simone , Sindaco Comune di Roccarainola
(membro anche del Comitato esecutivo)
-  - Massimo Pelliccia , Sindaco Comune di Casalnuovo di Napoli
-  Torquato Manlio, Sindaco Comune di Nocera Inferiore
-  Bernardo Califano , Consigliere Comune di Pagani
-  - Roberto Falcone, Consigliere Comune di Angri
- Gaetano F3rrentino, Vicesindaco di Sarno
-  - Edoardo Serpico, Sindaco di Scisciano
-  - Francesco Gioia, Consigliere Comune di Fisciano
- Vincenzo Fiengo, Sindaco di Cercola